

## **AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PER I LAVORATORI AUTONOMI/LIBERI PROFESSIONISTI – ART. 56 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (E SUCCESSIVE MODIFICHE EX ART. 65 DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104)**

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, prevede misure straordinarie finalizzate a sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19.

In tale ambito rientrano le agevolazioni creditizie concesse alle Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell’art. 56 del Decreto “Cura Italia”. Detta disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 65 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e, infine, dall’art. 248 della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, che hanno prorogato la durata delle misure straordinarie introdotte dall’art. 56 del D.L. 18/2020.

### **Beneficiari delle agevolazioni**

I beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono le imprese aventi sede in Italia qualificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Si tratta, in particolare, delle imprese che:

- (i) occupano meno di 250 persone e
- (ii) hanno un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro, o, in alternativa, un attivo totale di bilancio annuo non superiore i 43 milioni di euro.

Possono beneficiare delle agevolazioni creditizie anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

Per accedere alle misure di sostegno, è necessario autocertificare, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. E’, inoltre, necessario che le esposizioni debitorie delle PMI e dei lavoratori autonomi/liberi professionisti non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

### **Agevolazioni previste dall’art. 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (come modificato dall’art. 65 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 e dall’art. 248 della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020)**

Le PMI aventi sede in Italia possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto Legge “Cura Italia” (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle PMI richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

L'art. 248 della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 ha prorogato al 30 giugno 2021 la misura di moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito introdotta dall'art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 a favore delle micro, piccole e medie imprese (già prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 dall'art. 65 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

In base a tale previsione, per le imprese già ammesse alla misura di moratoria alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la proroga al 31 gennaio 2021 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'espressa rinuncia da parte dell'impresa da far pervenire alla Banca entro il termine del 31 gennaio 2021. Le imprese che non hanno beneficiato della misura possono richiedere di essere ammesse alla stessa entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56 del D.L. Cura Italia.

### **Modalità di richiesta delle agevolazioni**

Le PMI e i lavoratori autonomi/liberi professionisti in possesso dei requisiti possono presentare alla Banca che ha erogato il finanziamento le richieste di accesso all'agevolazione, utilizzando l'apposito modello di domanda e di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 messo a disposizione dalla Banca stessa.

In particolare, la domanda deve essere corredata della dichiarazione con la quale il richiedente autocertifica, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La Banca, acquisita la richiesta di accesso all'agevolazione e la relativa documentazione, procede a un controllo in ordine alla completezza e regolarità della stessa, richiedendo eventuali informazioni e documentazione integrative e, al termine dell'istruttoria, comunica al Cliente l'accoglimento o il rigetto della richiesta.

### **Fondo di Garanzia**

Su richiesta telematica della Banca con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sopra descritte sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

La sezione speciale garantisce:

- a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 giugno 2021, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del decreto delle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti non rateali e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata fino al 30 giugno 2021;

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2021 e che siano state sospese.

La garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

### **Documentazione da presentare a corredo della domanda**

A corredo della richiesta, le PMI dovranno sempre presentare la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- ultimo bilancio approvato.

La Banca si riserva di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini dell'istruttoria.